


N. 00409/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00596/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 596 del 2016, proposto da:
Vittoria Ermocida, e Loredana Bruna Samà rappresentate e difese
dall'avv. Barbara Mineo, con domicilio eletto presso Matteo Zevola in
Milano, Via Francesco Daverio, 6;

contro

Regione Lombardia, rappresentata e difesa dall'avv. Catia Gatto,
domiciliata in Milano, piazza Città di Lombardia, 1;

nei confronti di

Eupolis Lombardia - Istituto Superiore per la Ricerca, La Statistica e La
Formazione;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del silenzio opposto da Regione Lombardia ed Eupolis Lombardia in
ordine alla richiesta di ammissione in sovrannumero delle ricorrenti ex
art. 3 Legge n. 401/2000, al corso di formazione specifica in medicina

generale, triennio 2015-2018, nonché di tutti gli atti connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lombardia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2016 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che il ricorso ad un primo sommario esame risulta assistito dal necessario fumus boni iuris, in quanto l'art. 3 della L. 401/2000 prevede che <<I laureati in medicina e chirurgia iscritti al corso universitario di laurea prima del 31 dicembre 1991 ed abilitati all'esercizio professionale sono ammessi a domanda in soprannumero ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256. I medici ammessi in soprannumero non hanno diritto alla borsa di studio e possono svolgere attività libero-professionale compatibile con gli obblighi formativi>>;

Ritenuto inoltre che l'esclusione dal corso comporta un danno grave ed irreparabile per le ricorrenti

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto:

a) sospende i provvedimenti impugnati;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso la seconda udienza pubblica di febbraio 2017.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità degli altri dati identificativi dei ricorrenti manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati:

Ugo Di Benedetto, Presidente

Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore

Diego Spampinato, Primo Referendario

Da Assegnare Magistrato, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/04/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)